

Legge regionale 06 dicembre 1983 , n. 83 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Norme integrative, modificative ed interpretative delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70, e 16 agosto 1982, n. 53. Enti soppressi.

Art. 6

In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui agli articoli 8, 8bis, 8 ter e 8 quater della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificate e integrate dalla legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, devono intendersi nel senso che l'assegnazione in locazione con patto di futura vendita può avere ad oggetto, oltre agli alloggi, anche i locali con destinazione diversa da quella abitativa, già di proprietà, ovvero posseduti dall' ente soppresso e trasferiti alla Regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839.

La facoltà di riscatto dei locali di cui al precedente comma sarà esercitata in conformità al regime già applicato dall' ente soppresso.